

# Italinforma

**4**  
n. / Anno IX / Aprile 2020

IL PATRONATO DEI CITTADINI  
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma  
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88  
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO  
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011  
Direttore Responsabile: Antonio Passaro  
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

## COVID 19: INFEZIONE CONTRATTA SUL LAVORO, EQUIPARATA A INFORTUNIO

Intervista al Direttore generale Itai Maria Candida Imburgia

Il nostro Paese non ha mai vissuto una fase emergenziale con caratteristiche così particolari. La pandemia ha stravolto certezze, abitudini, prassi. E ha influito anche sugli assetti sociali e persino sui diritti, comprimendone alcuni e creandone altri. L'impegno dei Patronati si è accresciuto perché, anche grazie all'azione sindacale, sono aumentate e si sono diversificate le tutele. Conseguentemente, gli operatori sono chiamati ad assistere i cittadini su nuovi fronti. Ne parliamo, come di consueto con il Direttore generale dell'ITAL, Maria Candida Imburgia.



**Direttore, in questa fase, il lavoro dell'ITAL è aumentato. Ci sono novità che riguardano, in particolare, le prestazioni dell'INAIL. Di cosa si tratta?**

Intanto vorrei dire che è doveroso che, a fronte di nuovi bisogni, si intensifichi l'attività del Patronato. In questi mesi, si sono consumate tragedie che hanno coinvolto decine di migliaia di famiglie e si sono avute ripercussioni epocali sugli assetti economici e sociali. La pandemia da Covid 19 ha avuto gli stessi effetti di una guerra. In tali condizioni, chi svolge un'opera di Segretariato sociale deve essere sul campo per offrire l'esperienza, la competenza, la professionalità e la disponibilità a chi ne ha bisogno e chiede assistenza per fruire dei propri diritti. Ebbene, una delle novità importanti è stata quella del riconoscimento di infortuni sul lavoro ai casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro. In sostanza, l'INAIL ha equiparato la causa "virulenza" a quella "violenta": in questi casi si parla di malattia-infortunio.

**A quali lavoratori spetta questa tutela?**

Questa tutela spetta a quei lavoratori che abbiano contratto l'infezione da Covid 19 in occasione di lavoro. Quindi, innanzitutto, agli operatori sanitari. Ad un elevato rischio di contagio, però, possono essere ricondotte tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico. L'INAIL, nella sua circolare, in via esemplificativa, ha anche indicato una serie di attività interessate dal provvedimento. L'elenco è abbastanza esteso e nel materiale informativo, che è stato predisposto dall'ITAL, lo abbiamo riproposto in modo che sia facilmente consultabile. ▶

### PREVIDENZA

**Pensioni: da aprile rimodulazione della rivalutazione annuale**

**Pensione usuranti: sospensione delle domande fino al 1° giugno**

**Contributi lavoro domestico: sospensione dei termini e pagamento entro il 10 giugno**

### ASSISTENZA

**Congedo per emergenza COVID-19**

**Chiarimenti INPS sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19**

**Bonus baby-sitting per emergenza COVID-19**

**Cumulabilità Bonus Asilo nido 2020 con il Bonus baby-sitting COVID - 19 e rimborsabilità**

**Reddito e Pensione di cittadinanza, Reddito di Inclusione: sospensione dei termini di decadenza**

**INPS: retribuzioni, importi per maternità/paternità, malattia e congedi nel 2020**

### SALUTE E SICUREZZA

**COVID-19. INAIL, sospensione termini di prescrizione e decadenza e tutela da coronavirus**

## ◀ Sulla base di quali elementi avviene il riconoscimento di infortunio sul lavoro?

In tutti i casi indicati dall'INAIL, per il lavoratore che ha contratto l'infezione, sussiste la presunzione che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro. Per tutte le altre categorie per le quali non si presume l'origine professionale dell'avvenuto contagio, l'INAIL valuterà attraverso l'accertamento medico legale.

## Qual è la procedura per la denuncia?

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fare la denuncia e quindi la comunicazione di infortunio, così come accade per tutti gli altri casi di infortunio. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all'INAIL la certificazione medica che prende in carico, assicurando la relativa tutela dell'infortunato al pari di qualsiasi infortunio.

## Qual è il tipo di assistenza che, in questi casi fornisce l'ITAL?

Intanto, un nostro compito preliminare è quello di informare i cittadini dei loro diritti: tutti devono sapere se a loro possa spettare quel tipo di tutela. Lo accennavo poc'anzi, in queste settimane, abbiamo predisposto delle locandine con indicazioni dettagliate rivolte, da un lato, a tutto il personale sanitario e, dall'altro, ai lavoratori di altre categorie che avessero contratto il virus in occasione di lavoro. L'obiettivo è quello di metterli al corrente circa la possibilità di richiedere il riconoscimento dell'infortunio e le conseguenti prestazioni dell'INAIL. Abbiamo provveduto a diffondere a tappeto, su tutto il territorio nazionale, questo materiale informativo, anche con il supporto logistico delle categorie della Uil interessate. Si tratta di una delle tante campagne di orientamento rivolte ai lavoratori, affinché siano aggiornati e possano fruire dei loro diritti, in particolare in questa fase emergenziale così complessa e delicata.

## E poi c'è il ruolo di assistenza vero e proprio...

Esatto. Un lavoratore che fosse stato colpito da COVID 19 può rivolgersi all'ITAL per verificare se è stata effettuata la corretta denuncia di malattia-infortunio dal proprio datore di lavoro. Inoltre, potrà essere assistito nella presentazione dell'eventuale domanda per prestazioni di inabilità temporanea o assoluta, per danno biologico e per ottenere, dunque, la rendita INAIL. Gli operatori dell'ITAL, anche con il consueto supporto dei consulenti medici e legali, sono sempre pronti a offrire, con professionalità e disponibilità, la loro competente assistenza che, ancor più in questi casi, sarà accompagnata dalla giusta e immane dose di attenzione e umanità.

## PREVIDENZA

### Pensioni: da aprile rimodulazione della rivalutazione annuale

L'INPS, con la circolare n. 46 del 26 marzo 2020, comunica di aver concluso le operazioni di rinnovo delle pensioni per il 2020, secondo quanto previsto dalla legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) che ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, parzialmente diverso da quello applicato al rinnovo 2020.

La modifica apportata consiste nella eliminazione della fascia di rivalutazione dei trattamenti compresi fra tre e quattro volte il trattamento minimo, che viene accorpata alla fascia di rivalutazione pari al 100% dell'indice di rivalutazione, anziché al 97%, come prima previsto.

Pertanto, è stata effettuata una seconda operazione di rivalutazione alla luce della nuova disposizione.

Sono stati interessati dalla rimodulazione esclusivamente i trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo dell'anno 2019 (cioè fra 1.539,04 euro mensili lordi e 2.052,04 euro mensili lordi).

I nuovi importi, rideterminati come specificato nella circolare, vengono messi in pagamento dalla mensilità di aprile 2020. L'INPS precisa che le procedure di liquidazione e ricostituzione sono state aggiornate al fine di attribuire, per l'anno 2020, la rivalutazione in base alle disposizioni vigenti.

### Pensione usuranti: sospensione delle domande fino al 1° giugno

Le domande di certificazione da parte dei lavoratori addetti alle lavorazioni cosiddette "usuranti", in scadenza il 1° maggio di ogni anno, potranno essere presentate, a seguito dell'emergenza COVID-19, entro il 1° giugno 2020. **La scadenza di giugno riguarderà i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico nel 2021.** Qualora la domanda venga presentata oltre i termini (1° maggio 2020 differito al 1° giugno 2020) si applica un differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

## Contributi lavoro domestico: sospensione dei termini e pagamento entro il 10 giugno

L'articolo 37 del decreto legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha disposto una specifica disciplina per i datori di lavoro domestico con la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.

Lo ricorda l'INPS, con la circolare n. 52 del 9 aprile 2020, con la quale fornisce integrazioni a sue precedenti indicazioni. Come noto, in detto periodo di sospensione giunge a scadenza, entro il 10 aprile, il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativo al primo trimestre 2020 (gennaio, febbraio, marzo).

In particolare, l'Istituto precisa che la sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, si applica anche a tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a seguito della comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'Istituto la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento "entro 30 giorni dal ricevimento".

Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di fine lavoro, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 maggio 2020.

Pertanto, i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'articolo 37, per i casi ora indicati nella circolare, sono effettuati in unica soluzione entro il previsto 10 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi.

## ASSISTENZA

### Congedo per emergenza COVID-19

Il Decreto n. 18/2020, cosiddetto Decreto "Cura Italia", ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il nuovo congedo straordinario per COVID - 19 è destinato ai genitori lavoratori del settore pubblico e privato, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e agli autonomi iscritti all'INPS, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni complessivi. È riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, per i figli fino a 12 anni.

La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

I genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In data 30 marzo 2020, l'INPS ha reso noto (con il messaggio n. 1416) il rilascio delle procedure aggiornate per la compilazione e l'invio delle domande per il congedo straordinario COVID-19. Pertanto, è possibile presentare domanda di congedo parentale COVID-19 anche per: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata ovvero genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS, che hanno già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l'ordinario congedo parentale; per i lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli con più di 3 anni; per i lavoratori autonomi con figli maggiori di 1 anno; per genitori che assistono figli in condizione di disabilità grave, iscritti/ospitati a scuole/centri diurni assistenziali. I predetti lavoratori che stavano già usufruendo del congedo COVID - 19, hanno ora l'obbligo di presentare l'apposita istanza all'INPS tramite le procedure dedicate.

Per i lavoratori dipendenti che avevano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stanno usufruendo del relativo beneficio, i giorni di congedo parentale, fruiti durante il periodo di emergenza, saranno considerati d'ufficio dall'INPS come congedo COVID - 19.

Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, le modalità di fruizione del congedo e le relative indennità, sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Questi lavoratori non devono presentare la domanda di congedo COVID-19 all'INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica.

I limiti di età non sono previsti per i genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La circolare INPS n.45/2020 riepiloga le regole di cumulabilità con gli altri benefici previsti a favore di chi assiste figli in condizione di handicap grave. In particolare, i lavoratori dipendenti possono cumulare, nell'arco dello stesso mese, il congedo COVID - 19 con i giorni di permessi lavorativi retribuiti Legge 104/92.

## Chiarimenti INPS sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19

In risposta ad alcuni quesiti, l'INPS, con messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di fruizione del particolare congedo COVID-19, istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, nonché sulla compatibilità o meno dello stesso con la fruizione di altri tipi di permessi o congedi da parte dell'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

Condizione fondamentale è che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Nel messaggio si chiarisce che i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione delle attività scolastiche, ma che si siano comunque astenuti dall'attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo riferita a periodi pregressi a partire dal 5 marzo e per un periodo massimo di 15 giorni.

Può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa o con le ferie, congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, ecc.

L'Istituto illustra inoltre, in appositi paragrafi, i casi di compatibilità e incompatibilità del congedo.

Ad esempio, vi è compatibilità quando l'altro genitore sia in malattia, quando presti lavoro in modalità smart-working, qualora stia fruendo delle ferie, ed altro. Mentre vi è incompatibilità del congedo con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, presentata dal genitore stesso o dall'altro genitore, nonché in determinati casi dettagliati.

Infine, vengono prese in esame le situazioni di compatibilità con i permessi per assistere figli con disabilità, precisando che, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, si può cumulare il congedo COVID-19 con i permessi (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dal decreto-legge n. 18/2020) e congedi di cui alla legge n. 104/1992 o del D.lgs. n. 151/2001, fruiti dall'uno o dall'altro genitore per lo stesso figlio.

Ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

## Bonus baby-sitting per emergenza COVID-19

Il bonus baby-sitting è un'agevolazione, alternativa al congedo parentale di 15 giorni previsto per l'emergenza Covid-19, destinata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, per i periodi di sospensione delle attività educative e di istruzione, di tale bonus per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni.

Tale prestazione è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato sia del comparto pubblico, agli iscritti alla Gestione separata INPS, agli autonomi iscritti all'INPS nonché agli iscritti a casse non gestite dall'INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.

Il bonus spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Ai soggetti beneficiari, il beneficio spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo che va dalla data del 5 marzo fino alla ripresa dei servizi educativi e scolastici. Il bonus sale fino ad un importo di 1.000 euro complessivi, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella circolare INPS n. 44/2020, l'Istituto chiarisce che, nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più figli d'età fino a 12 anni, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo (a seconda dei casi di 600 euro ovvero di 1000 euro), dovendosi a tal fine indicare nella domanda che sarà presentata all'INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell'importo massimo erogabile.

Si ricorda che ai fini dell'accesso al bonus per servizi di baby-sitting, il limite d'età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Viene altresì ribadito che l'agevolazione compete ai genitori naturali e adottivi (l'ingresso del minore in famiglia deve essersi comunque verificato alla data del 5 marzo 2020) nonché ai soggetti affidatari del minore.

L'INPS chiarisce inoltre che, nell'ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio per servizi di baby-sitting debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.

Si ricorda, infine, che il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia.



---

## **Cumulabilità Bonus Asilo nido 2020 con il Bonus baby-sitting COVID - 19 e rimborsabilità**

L'INPS, con il messaggio n. 1447 del 1° aprile 2020, fornisce chiarimenti circa la cumulabilità e la rimborsabilità del Bonus asilo nido 2020, tenuto conto che a decorrere dal 5 marzo scorso, a causa della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, è stata prevista, in alternativa alla fruizione del congedo parentale c.d. COVID-19, la possibilità di ottenere un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per le prestazioni di assistenza dei minori.

Riguardo il quadro normativo di riferimento, si è posta la questione circa la possibilità di erogare il Bonus asilo nido anche per le mensilità interessate dalla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia a causa dell'emergenza da COVID-19.

Si ricorda nel messaggio che l'erogazione del bonus asilo nido avviene in base all'effettivo pagamento della retta da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare i documenti giustificativi della spesa, quali le fatture emesse dall'asilo, le ricevute di pagamento ecc.. Non è richiesta, invece, la documentazione attestante l'effettiva frequenza del minore presso l'asilo nido (circo stanza che potrebbe non essersi verificata, ad esempio, nei periodi di malattia del minore).

Il bonus baby sitting è erogato mediante Libretto Famiglia ed è destinato a remunerare il soggetto prestatore di lavoro occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore nei periodi previsti.

Ciò premesso, l'Istituto ritiene che nei casi di contributo per la frequenza dell'asilo nido non sussista incompatibilità con la concessione del bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting, introdotto per fronteggiare l'attuale situazione imprevista e assolutamente emergenziale, fornendo alle famiglie il sostegno necessario all'accudimento dei minori nel nucleo familiare.

“Resta fermo, pertanto, il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell'asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, sulla base della documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa.”

---

## **Reddito e Pensione di cittadinanza, Reddito di Inclusione: sospensione dei termini di decadenza**

In considerazione dell'emergenza sanitaria da coronavirus, sono sospesi fino al 1° giugno prossimo i termini di decadenza per i titolari di Reddito e Pensione di cittadinanza e di Reddito di inclusione (variazione del nucleo familiare, variazione dell'attività lavorativa, variazioni patrimoniali).

A precisarlo è l'INPS, nel messaggio n. 1608 del 14 aprile scorso, fornendo i primi chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 34 del decreto “Cura Italia” che ha previsto la sospensione - dal 23 febbraio 2020 fino al 1° giugno 2020 - dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Le misure di contrasto alla povertà, quali il Reddito e la Pensione di cittadinanza e il Reddito di Inclusione, prevedono obblighi comunicativi a carico dei soggetti beneficiari, da espletare entro termini perentori, per i quali interviene la sospensione, fino al 1° giugno, del termine decadenza.

Nel messaggio n. 1608, l'INPS dettaglia i termini e le modalità per adempiere ai diversi obblighi comunicativi connessi alla fruizione del RdC/PdC o Rel, precisando per ciascuno di essi come viene a incidere il provvedimento emergenziale di sospensione.

---

## **INPS: retribuzioni, importi per maternità/paternità, malattia e congedi nel 2020**

Anche quest'anno l'INPS, con la circolare n. 55 del 20 aprile 2020, comunica gli importi, le retribuzioni di riferimento e altri valori, nell'anno in corso, da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, e di maternità/paternità per i lavoratori autonomi.

Sono indicati anche l'ammontare dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello dello Stato, concesso dall'INPS; gli importi per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera); nonché i limiti di reddito e gli importi per altre prestazioni.

Ne riportiamo alcuni.

### **Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale**

Ai fini della indennizzabilità del congedo parentale chiesto nell'anno 2020, per gli anni successivi al sesto fino all'ottavo anno di vita del bambino, e per i periodi ancora non fruiti, l'indennità al 30% della retribuzione è erogabile solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2020, il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.739,77 euro (6.695,91 euro per 2,5).



◀ **Congedo straordinario retribuito per familiari di disabili gravi**

Per i lavoratori dipendenti che chiedono di fruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile grave (art. 42, comma 5 del T.U. 151/2001 “Tutela della maternità/paternità”), l'importo complessivo massimo annuo, da ripartire fra l'indennità economica e il costo della copertura figurativa, previsto nel 2020, viene determinato in € 48.737,86.

**Lavoratrici/lavoratori autonomi**

Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici) vengono indicate le retribuzioni giornaliere su cui calcolare l'indennità di maternità/paternità, nonché l'indennità per congedo parentale per le sole lavoratrici.

Al padre lavoratore autonomo è riconosciuta l'indennità di paternità in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della madre, di affidamento esclusivo del figlio al padre. I padri lavoratori autonomi continuano a non poter fruire del congedo parentale.

**Indennità maternità lavoratrici autonome**

Categoria	Retrib. giornaliera	Indennità maternità/paternità (80%)	Indennità cong. parentale solo lavoratrici (30%)
Artigiane	€48,98	€ 39,18	€ 14,69
Commercianti	€ 48,98	€ 38,18	€ 14,69
Coltivatrici dirette	€ 43,57	€ 34,86	€ 13,07
Colone e mezzadre			
Imprenditrici agricole			
Pescatrici	€ 27,21	€ 21,77	€ 8,16

**SALUTE E SICUREZZA**

**COVID-19. INAIL, sospensione termini di prescrizione e decadenza e tutela da coronavirus**

L'INAIL, nella circolare n. 13 del 13 aprile 2020, fornisce indicazioni in merito alla sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il conseguimento delle prestazioni INAIL, nonché alla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro.

**Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza**

L'articolo 23 del dl n. 18/2020 ha sospeso, dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, i termini prescrizionali delle prestazioni INAIL. Nella Circolare l'Istituto chiarisce, che per effetto delle disposizioni di legge, sono altresì sospesi i termini di decadenza per le prestazioni di Rendita ai superstiti (90 gg.) e per lo Speciale assegno continuativo e per la Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi (180 gg.). L'INAIL ricorda, inoltre, che la sospensione opera anche nei confronti del termine di decadenza annuale (scadenza nell'arco temporale 23 febbraio-1° giugno 2020) previsto per la Rendita ai superstiti (sia per infortunio che per malattia professionale).

**Tutela infortunistica INAIL nei casi accertati di infezione da coronavirus**

La circolare INAIL precisa, inoltre, che i casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro in quanto la causa virulenza è equiparata a quella violenta (cosiddetta Malattia-Infortunio). La circolare definisce l'ambito della tutela INAIL che riguarda, innanzitutto, gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, per i quali vige la presunzione semplice di origine professionale vista l'elevata probabilità di contatto con il nuovo coronavirus. Come per gli operatori sanitari, lo stesso principio si applica anche per altre categorie di lavoratori, che si trovano a costante contatto con il pubblico, quali ad esempio: i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno di ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc...”.

**Denuncia di malattia- infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica**

Nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all'INAIL la certificazione medica che prende in carico e assicura la relativa tutela dell'infortunato al pari di qualsiasi infortunio.

Il datore di lavoro, pubblico o privato assicurati all'INAIL, devono assolvere all'obbligo di effettuare la denuncia/comunicazione d'infortunio, come per gli altri casi di infortunio.